



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dr.ssa Elena Riva Crugnola   Presidente  
dr.ssa Marianna Galioto    giudice  
dott. Guido Vannicelli    giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 33899/2014 R.g. promossa da

██████████ s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (c.f. ██████████),  
elettivamente domiciliata in Milano, via Mauro Macchi 27, presso il procuratore e  
difensore avv. ██████████

**attrice**

contro

██████████ (c.f. ██████████), elettivamente domiciliata in  
Magenta (MI), via Mazenta 19, presso il procuratore e difensore avv. ██████████

**convenuta**

**CONCLUSIONI**

Per la ██████████ S.R.L. in liquidazione coatta amministrativa:

Piaccia al tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*

previo accertamento delle responsabilità dedotte in capo alla Dott.ssa ██████████ del danno  
provocato all'attore, già quantificato in atti nella misura di € 2.310.000,00 pari alla dispersione del  
patrimonio sociale, ovvero pari ad € 1.869.594,86 pari alla somma delle insinuazioni ammesse allo  
stato passivo, condannare la convenuta al pagamento fino alla concorrenza di € 350.000,00 o a



quell'altro minor importo ritenuto di giustizia da determinarsi anche con valutazione equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre alle spese e competenze di lite.

Per [REDACTED]

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così  
GIUDICARE

IN VIA PRELIMINARE:

1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla dott.ssa [REDACTED] per i motivi illustrati in narrativa o per qualsiasi diverso motivo che dovesse essere ravvisato in atti dall'ill.mo Tribunale adito, con conseguente rigetto delle domande avversarie;

In subordine al punto 1):

2) Accertare e dichiarare prescritta l'azione promossa dalla Exemplum srl L.C.A. nel presente giudizio per l'avvenuto superamento del termine di prescrizione quinquennale per le ragioni esposte in narrativa o per qualsiasi altro motivo che dovesse essere ravvisato dall'Ill.mo Tribunale adito, con conseguente rigetto delle domande avverse;

NEL MERITO.

3) Respingere ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa ovvero per qualsiasi altra ragione che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare in atti o in seguito della espletanda istruttoria,

4) In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi al presente procedimento e con condanna della controparte anche al rimborso delle spese forfettarie calcolate nella misura del 15% sul totale dei compensi che verranno liquidati.

### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi<sup>1</sup>.

B. La causa era stata inizialmente avviata, con citazione notificata il 13-23/6/2014, dal curatore del fallimento della [REDACTED] s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Milano il 10/5/2012.

Allorché il fallimento è stato attratto -con sentenza n. 1006 del 26/11/2015 dal Tribunale fallimentare di Milano- alla liquidazione coatta amministrativa già dichiarata per la capogruppo del Gruppo [REDACTED] S.p.A.,

<sup>1</sup> Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".



controllante totalitaria della [REDACTED] S.r.l.), la causa -che era pervenuta in decisione- è stata rimessa in istruttoria; e il 21/10/2016 ha visto la ricostituzione dell'attrice in persona degli organi della l.c.a. (e del medesimo patrono).

B).1 La [REDACTED] s.r.l., avente ad oggetto "*l'acquisto, la vendita, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, tranne quella finanziaria, e la gestione di immobili (per conto proprio)*"<sup>2</sup> era società partecipata totalitariamente dalla [REDACTED] S.p.A. e quindi inserita nel Gruppo [REDACTED] i cui principali dirigenti e referenti furono arrestati nel febbraio del 2008 nell'ambito di un procedimento penale del quale non rileva qui riferire.

[REDACTED] (dipendente di [REDACTED]) era fra l'altro coamministratrice, unitamente a [REDACTED] e [REDACTED], della [REDACTED] s.r.l.: persona giuridica a sua volta nominata dalla capogruppo quale amministratrice della [REDACTED] s.r.l..

In tale veste, la convenuta aveva stipulato il 31/1/2008 con la [REDACTED] S.p.A., quale rappresentante (designata da [REDACTED]) della [REDACTED] s.r.l., il contratto di locazione finanziaria LI 995192 relativo al marchio [REDACTED] (già del Gruppo [REDACTED]), per un importo complessivo dell'operazione pari ad € 4.398.338,95<sup>3</sup>.

B).2 Il principale addebito della curatela, che non aveva creduto alla giustificazione stragiudizialmente resa dalla [REDACTED] nel senso che il marchio fosse stato acquisito per darlo in uso a una società terza<sup>4</sup>, è stato che "*a fronte dell'impiego di ingenti somme investite nel contratto di leasing, [REDACTED] non aveva "ottenuto alcun ricavo in quanto il marchio oggetto dell'operazione non risulta concesso in uso ad alcuno"*; sicché l' "operazione [REDACTED]" si era risolta per la società fallita in gravissima perdita atteso che:

<sup>2</sup> Cfr. la visura storica *sub* doc. 20 att.

<sup>3</sup> Cfr. doc. 9 att. La [REDACTED] compare per [REDACTED] anche, sempre "*in qualità*" di persona designata dalla società amministratore [REDACTED] srl", nel parallelo contratto con cui [REDACTED] aveva in pari data (30/1/2008) acquistato il medesimo marchio dalla ATTEA s.r.l. (doc. 4 conv.).

<sup>4</sup> Di cui peraltro alla data dell'audizione da parte del curatore (5/6/2012) la [REDACTED] non ricordava più il nome. cfr. doc. 2 att.



- pagati alla stipula € 1.188.810,00 e costituita in pari data una garanzia fideiussoria per € 1.320.000,00,
- la concedente aveva poi risolto per inadempimento, al mancato pagamento del primo canone trimestrale, la locazione finanziaria<sup>5</sup> ed incamerato la garanzia in data 19/6/2008 (senza alcuna reazione da parte della [redacted] s.r.l.)
- per poi alienare a terzi il marchio, riperezziato (e risultato valere la minor somma di € 970.000 / 1.330.000), al prezzo di € 1.194.240,00 I.v.a. compresa.

B).3 Altra contestazione ha riguardato il fatto che il 26/10/2012 l'Agenzia delle Entrate, constatata l'omessa presentazione di dichiarazione dei redditi per il 2008, aveva notificato all'allora curatela fallimentare un avviso di accertamento di maggior reddito IRES / IRAP / IVA per € 568.290,00 e di un volume di affari presunto di € 1.691.171,00<sup>6</sup>; avviso che la curatela, dopo averlo invano 'girato' alla [redacted], non aveva potuto impugnare "*in assenza di scritture contabili organiche e regolarmente tenute*"<sup>7</sup>.

B).4 Parte attrice ha quindi imputato alla [redacted]

- a) il danno all'integrità del patrimonio sociale corrispondente a quanto investito e disperso nell'operazione [redacted] (€ 2.310.000 al netto d'Iva)
- b) nonché quello, asseritamente derivato
  - dalla violazione dall'aprile del 2008 dell'obbligo di tenere la contabilità sociale (interrotta nell'aprile 2008) e
  - dall'omissione della tempestiva richiesta "in proprio" del fallimento della società amministrata (che avrebbe evitato il successivo accertamento fiscale),

quantificato nell'intero passivo fallimentare ammesso (€ 1.869.594,86).

C. [redacted] ha resistito alla domanda eccependo preliminarmente:

<sup>5</sup> Cfr. doc. 10 att.

<sup>6</sup> Cfr. doc. 14 att. In realtà, la maggior imposta accertata è stata di € 6.356,00 per IRES, € 901,00 per IRAP ed € 6.442,00 per IVA (totale € 13.699,00), oltre ad una sanzione unica di € 11.595,60 e agli interessi (al 31.10.2012, € 1.845,98).

<sup>7</sup> Cfr. docc. 15 - 16 att. e 10 - 11 conv.



- da un lato, come unica legittimata passiva dovesse esser considerata la [REDACTED] s.r.l., laddove ella sarebbe stata solo volta a volta il membro del consiglio di amministrazione designato da [REDACTED] al compimento di questo o quell'atto da imputare alla [REDACTED]
- e dall'altro l'intervenuta prescrizione dei supposti illeciti, per esser trascorso il momento in cui secondo la stessa prospettazione attorea il patrimonio sociale era divenuto insufficiente alla soddisfazione dei creditori (2008).

Nel merito, la convenuta ha dedotto:

- che essa era una consulente di [REDACTED] S.p.A. incaricata di amministrare, con poteri uguali e disgiunti rispetto agli altri due consiglieri, la [REDACTED] s.r.l.,
- che l' "operazione [REDACTED]" era stata *"assunta per scelta imprenditoriale dei soci della [REDACTED] s.r.l. (quindi dal [REDACTED] proprietario al 100% delle azioni della [REDACTED] SRL) ed eseguita dalla [REDACTED] SRL (a sua volta posseduta al 100% dal GRUPPO [REDACTED] spa), attraverso l'operato della dottoressa (...) Marinelli quale soggetto designato da [REDACTED] SRL alla predetta operazione"*;
- che detta transazione commerciale aveva integrato una scelta squisitamente imprenditoriale in occasione della quale *"l'odierna convenuta (...) non ha fatto altro che eseguire (bene e fedelmente) l'incarico ricevuto "dalla società [REDACTED] SRL, sottoscrivendo i contratti"* ad un prezzo che era stato oggetto di previa perizia e parere confermativo, in vista della sublocazione del marchio ad un terzo (tale Roberto TASSI di Perugia o soggetto da lui indicato);
- che tuttavia l'investimento si era interrotto per la "forza maggiore" costituita dalla decapitazione giudiziaria nel febbraio del 2008, da un giorno all'altro, di tutto il gruppo [REDACTED] (nel cui interesse la [REDACTED] aveva poi collaborato alla stesura di una proposta concordataria), di modo che non c'era da stupirsi che la [REDACTED] s.r.l. (della quale pure la [REDACTED] aveva custodito la documentazione contabile sino alla



messa in liquidazione<sup>8</sup>) non avesse potuto gestire "con [redacted] l'inadempimento del contratto di leasing finanziario del marchio".

D. Nella sua memoria del 13.1.2015 il Fallimento ha replicato a tali asserzioni:

- ritenendo "irrilevante (...) l'introduzione dell'avvenimento definito "caso di forza maggiore" attribuito alla carcerazione dei dirigenti [redacted] spa che giuridicamente nulla ha a che vedere con la dirigenza di [redacted] s.r.l o di [redacted] che l'amministrava, che è sempre rimasta formalmente libera nella circolazione così come nelle decisioni"

- ed osservando che "se poi per scelta propria questa avesse deciso di riferire la volontà dell'ente a quella di soggetti estranei alla società dai quali non dipendeva giuridicamente, ciò appartiene al libero arbitrio della [redacted] di cui non può tuttavia ora lagnarsi, dato soprattutto il profilo della fonte ispiratrice (...)",

sicché rimaneva intatta "la tesi attorea secondo cui la [redacted] con la propria condotta omissiva sulla contabilità e con quella dispersiva riferita all'operazione [redacted] si è resa responsabile del danno provocato al patrimonio sociale nella misura della dispersione ed, in ogni caso, ha impedito qualsiasi attività ricostruttiva dell'attivo o di difesa rispetto l'altrui pretese creditorie che in assenza di contabilità si sono radicate (...)".

D).1 Con ordinanza istruttoria emessa, previa rimessione in termini della convenuta, l'8/4/2015, il giudice "(...) ritenuti utili ad una più completa ricostruzione in fatto della operazione marchio [redacted] (impregiudicata ogni valutazione in diritto sulla rilevanza e sulle ricadute di tali evenienze sulla posizione e la responsabilità della [redacted] i soli capitoli da 10 a 13 & 19" articolati nella memoria della convenuta del 4/2/2015, ha ammesso la prova testimoniale su di essi dedotta dalla [redacted].

D).2 All'udienza dell'8/9/2015 è stato quindi sentito come testimone l'avvocato [redacted], all'epoca dei fatti consulente legale del Gruppo [redacted] presso lo

<sup>8</sup> Cfr. pag. 14 comparsa di risposta (punto 23). Tuttavia, come meglio si dirà in seguito, non consta alcuna formale messa in liquidazione della società precedente alla declaratoria di fallimento.



studio ████████ di Milano, il quale ha confermato gli assunti difensivi della convenuta dichiarando:

- che l'operazione ████████ era stata congegnata in modo che "████████ s.r.l. assumeva in locazione finanziaria il marchio ████████ un marchio importante del settore dell'abbigliamento, e poi lo concedeva a sua volta in uso al signor ████████ e alla ████████ s.r.l. a lui riconducibile" ad un canone "superiore a quello che la ████████ avrebbe dovuto pagare alla società di leasing (...) con relativo profitto";
- che infatti "il contratto con ████████ fu sottoscritto "un minuto prima" di firmare il contratto di leasing, peraltro su espressa richiesta di ████████", alla presenza del teste "insieme alla dr.ssa ████████ al signor ████████ e penso al legale di quest'ultimo, di cui non ricordo il nome, nonché ad un rappresentante di ████████";
- che l'incarico gli era venuto "dal dr. ████████ (...) referente del Gruppo ████████, e che il teste aveva spiegato alla dr.ssa ████████ -"persona estremamente puntigliosa" che "prima di firmare mi chiedeva di che cosa si trattava" - "che tipo di operazione era stata ipotizzata";
- che la ████████ gli aveva chiesto, "siccome il contratto di utilizzo con ████████/██████ era estremamente generico, (...) che venisse allegato ad esso il contratto di leasing; in modo che nel contratto con ████████ vi fosse una sorta di assunzione generale da parte del subconcessionario di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing"
- che "dopo (...) l'arresto di ████████ e altri dirigenti, la dr.ssa M. ████████ era rimasta l'unica referente del Gruppo [ch] e godeva della fiducia dei commissari della procedura [di concordato preventivo] (,) riceveva quotidianamente decine di lettere riguardanti le società del Gruppo e cercava in qualche modo di far fronte";
- che allorché "████████ aveva comminato la risoluzione del contratto di leasing dopo il mancato pagamento della prima rata trimestrale perché ████████ e ████████ non avevano a loro volta pagato alcunché, e ciò nonostante, ████████ si dichiarava nei confronti del pubblico titolare del marco ████████, il teste aveva inviato su incarico della



██████████ una lettera a ██████████ il 20/11/2008<sup>9</sup> "ripercorrendo i termini dell'operazione e diffidando ██████████ dal porre in essere qualsiasi atto dispositivo", senza però riuscire a impedire che ██████████ chiedesse poi "a ██████████ (...) il pagamento del canone trimestrale rimasto non pagato e, a titolo di penale, della differenza fra l'importo globale finanziato e il minor ricavato della successiva rivendita; avvenuta fra l'altro proprio alla ██████████ di ██████████".

D).3 Rimessa una prima volta la causa in decisione ma tornata in istruttoria su concorde richiesta delle parti a seguito dell'attrazione del fallimento della ██████████ s.r.l. alla liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, e fallito il successivo tentativo di conciliazione, le parti hanno infine precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe all'udienza del 13/12/2016; donde la causa è tornata il 7/3/2017 al Collegio per la decisione.

E. Costituisce questione pregiudiziale in diritto la configurabilità della responsabilità personale per l'eventuale violazione di doveri gestori in capo alla persona fisica che, in una società a responsabilità limitata, sia stata incaricata di compiere atti di gestione dalla società di capitali nominata amministratrice unica della medesima s.r.l.

E).1 Il primo corno del problema è quindi l'ammissibilità stessa della nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l.

La risposta, come già ritenuto da questo Tribunale<sup>10</sup>, è senz'altro positiva.

Alle originarie obiezioni sulle stessa capacità strutturale di una persona giuridica ad assumere incarichi gestori in altra società, aveva già dato risposta la giurisprudenza di legittimità sin dal noto *révirement* - assunto a riguardo della conferibilità ad una società dell'amministrazione dell'ente di gestione condominiale- in cui aveva sottolineato come la persona giuridica non soffrisse di limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; e fosse in grado di offrire, quanto all'adempimento

<sup>9</sup> Missiva mostrata al giudice e alle parti in udienza.

<sup>10</sup> Cfr. Trib. Milano, Sezione 8<sup>a</sup> civile, 27/2/2012 (in Giur. it., dic. 2012, pagg. 2585 e segg.).





della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica<sup>11</sup>.

Nella specifica materia societaria, la principale obiezione era rimasta però quella della imperatività del principio per il quale la nomina dell'amministratore deve promanare dai soci quale atto organizzativo primario, che sarebbe stata illecitamente aggirata laddove la nomina della persona fisica concretamente gerente fosse stata invece effettuata da altro soggetto societario cui fosse stata conferita -pur sempre dai soci- l'amministrazione; in un sistema che riteneva ricostruibile, anche e proprio per contrarietà alle regole sulla responsabilità degli amministratori, una norma-cardine tale da fulminare di nullità l'atto costitutivo di società personali in cui fossero intervenute, come soci illimitatamente responsabili dotate del connesso potere gestorio, una o più società di capitali<sup>12</sup>.

Dette obiezioni non hanno oggi più ragion d'essere:

- la seconda, perché quel divieto è stato eliminato (si direbbe, con un tratto di penna) dal secondo comma dell'art. 2361 c.c. come novellato a decorrere dal 1°/1/2004, che ora richiede -quale condizione necessaria e sufficiente per l'assunzione da parte di una S.p.A. di partecipazioni "*in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime*"- l'autorizzazione dell'assemblea degli azionisti;
- e la prima, perché il sistema di amministrazione delle società a responsabilità limitata, disegnato tipologicamente in termini di ampia flessibilità, consente ora la previsione statutaria di meccanismi di individuazione e nomina dell'amministratore derogatori rispetto alla decisione dei soci prevista quale *naturale negotii* dall'art. 2475 c.c.: al punto

<sup>11</sup> Si tratta di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22840 del 24/10/2006 (Rv. 592999 - 01).

<sup>12</sup> E' il notissimo arresto delle Sezioni unite civili di cui alla sentenza n. 5636 del 17/10/1988 (Rv. 460184 - 01), la cui massima ufficiale così recita: "*l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni ad una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo, per violazione di norme imperative, atteso che l'investimento di porzione del patrimonio della società di capitali in quella partecipazione si pone in conflitto con inderogabili regole che presiedono, per la tutela dei soci e dei creditori, alla amministrazione ed alla formazione del bilancio di società di capitali, con particolare riguardo alle regole attinenti alla responsabilità degli amministratori ed al controllo sul loro operato, nonché alle esigenze di chiarezza e precisione del bilancio*" (Sez. U, Sentenza n. 5636 del 17/10/1988, Rv. 460184 - 01)



che la designazione dell'amministratore ben può costituire statutariamente l'oggetto di un diritto particolare di un socio.

Tali considerazioni, tenuto altresì conto della vigenza anche in Italia di norme di fonte europea che espressamente o implicitamente consentono che una persona giuridica amministri un altro ente collettivo (e segnatamente dell'art. 5 del d. lgs. n. 240 del 23/7/1991 di attuazione del regolamento comunitario sul Gruppo europeo di interesse economico nonché, per quanto specificamente riguarda le società di capitali, dell'art. 47 del Reg. UE/2057/2001 disciplinante la società europea), convincono della piena liceità nelle società a responsabilità limitata della nomina quale amministratore di altra società di capitali.

E).2 Se quindi [REDACTED] s.r.l. deve ritenersi esser stata validamente nominata amministratrice unica di [REDACTED] s.r.l., occorre ora verificare se e quale responsabilità possa aver assunto [REDACTED] allorché, quale membro del consiglio di amministrazione della prima, ha compiuto in rappresentanza della seconda e spendendone il nome, gli atti del febbraio del 2008 considerati dalla liquidazione coatta come illegittimi e dannosi.

Al riguardo, vanno subito fatte due osservazioni di carattere preliminare.

La prima è che non ha alcun rilievo in causa il fatto che il potere decisionale reale ed effettivo delle operazioni poste in essere da [REDACTED] s.r.l., pur formalmente imputate alla società per il tramite dell'operato dell'amministratrice [REDACTED] s.r.l., risiedesse in realtà nei soggetti apicali del Gruppo [REDACTED] e in particolare -come confermato, quanto alla locazione finanziaria del marchio [REDACTED], dal teste Avv. [REDACTED] nel fondatore [REDACTED]

Una volta infatti che si ricostruisce una responsabilità esclusiva o concorrente della convenuta per gli atti di gestione concretamente compiuti in nome dell'attrice, la circostanza che essi siano stati eterodiretti dal [REDACTED] vuoi nell'ambito di un



rapporto di dominazione tra il socio unico e la [REDACTED] vuoi quale amministratore *de facto*, la responsabilità dell'amministratrice di diritto ed eventualmente del soggetto da questa designato non ne verrebbe in alcun modo intaccata - bensì, anzi, aggravata per aver omesso, senza opporsi all'ingerenza, la dovuta tutela della società e dei suoi creditori.

La seconda è che, contrariamente a quanto assunto dalla M [REDACTED] nelle proprie difese, ella non era una mera esecutrice materiale volta per volta incaricata dalla amministratrice [REDACTED] s.r.l. (ed anzi, dalla capogruppo) per la conclusione di singoli negozi.

Risulta infatti che in data 8/6/2007 fu iscritto nel registro delle imprese un atto del 30/4/2007, portando a conoscenza dei terzi che *"la persona designata dalla società-amministratore Anthologia s.r.l. affinché eserciti le funzioni di amministrazione della società [REDACTED] s.r.l. è la Sig.ra [REDACTED] (...) che nella società-amministratore [REDACTED] s.r.l. ricopre la carica di amministratore"*<sup>13</sup>

E che la [REDACTED] fosse la persona stabilmente designata ad amministrare, per [REDACTED], [REDACTED] s.r.l., lo dimostra non solo il fatto che fu sempre essa a comparire nei tre atti nei quali s'è articolata la "operazione [REDACTED]" e ad interfacciarsi a tal fine con l'avv. [REDACTED]; ma anche -e soprattutto- la circostanza che fu lei stessa (come riferito sempre dal [REDACTED] a richiederne l'intervento per una prima reazione alla risoluzione unilateralmente comminata dalla [REDACTED] S.p.A.; senza che per tale attività di gestione della controversia la convenuta abbia neppure allegato di aver ricevuto un incarico *ad hoc* dal consiglio di amministrazione di [REDACTED] S.p.A. o da altri.

E).3 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, ferma la diretta applicabilità all'amministratrice unica [REDACTED] s.r.l. delle regole portate in tema di

<sup>13</sup> Cfr. doc. 20 att., cit.



responsabilità dall'art. 2476 c.c., anche la convenuta -quale persona designata da [REDACTED] s.r.l. e concretamente autrice degli atti gestori qui censurati dall'attrice- deve ritenersi solidalmente responsabile verso la società e i creditori per l'eventuale violazione dei doveri gestori di legge che dovesse ravvisarsi.

Deve infatti concordarsi con la dottrina notarile sul fatto che costituisca espressione di un principio di imputazione intrinsecamente connesso alla nomina quale amministratore di una società, quello espresso dal già citato art. 5 del d.lgs. 240/1991 in tema di G.E.I.E., secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato, la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale *"assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore"*.

Pare inoltre innegabile che la persona fisica concretamente deputata all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima -unitamente all'amministratore- una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione<sup>14</sup> stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima ex art. 1411 co. 2° c.c.

Con il che, assunta la potenziale soggezione diretta di [REDACTED] alle norme dettate dall'art. 2476 c.c. per la responsabilità contrattuale degli amministratori di società a responsabilità limitata, può ora passarsi all'esame nel merito delle censure rivolte dai liquidatori giudiziali della [REDACTED] s.r.l.

<sup>14</sup> Qualificabile in termini di mandato.



F. L'istruttoria svolta, e in particolare le precise e disinteressate dichiarazioni testimoniali dell'avv. [REDACTED], hanno dimostrato che l'"operazione [REDACTED]" non fu -contrariamente a quanto inizialmente dedotto dall'attrice- *ab origine* insensata e priva di ragionevolezza economica; ché si trattava di un'operazione squisitamente finanziaria e trilatera fra [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] s.r.l. in attuazione della quale dal rapporto finale in essere fra l'attrice e la subconcessionaria del marchio, ove avesse avuto fisiologico corso, sarebbe continuativamente rivenuti sia la provvista per fra fronte agli oneri del contratto di *leasing*, sia un *surplus* (sia pur rimasto indeterminato) profittevole.

F).1 Sennonché, come argomentato dall'attrice nei propri scritti illustrativi una volta preso atto delle circostanze (in parte non documentate)<sup>15</sup> di cui ha poi riferito in causa il teste [REDACTED],

a) da un lato è evidente che l'operazione [REDACTED] esulava totalmente dall'oggetto sociale (espressamente immobiliare) della [REDACTED] s.r.l.

b) e dall'altro, in previsione della possibilità che la [REDACTED] s.r.l. si rendesse inadempiente interrompendo il flusso di casa che solo poteva sostenere il *leasing* principale -come in effetti puntualmente avvenuto- elementare regola di prudenza gestionale avrebbe richiesto di pretendere dall'utilizzatore finale [REDACTED] / [REDACTED] la costituzione di adeguata controgaranzia di importo non inferiore a quello immediatamente sborsato da [REDACTED] a titolo di maxicanone iniziale e, appunto, di garanzia contrattuale (per complessivi € 2.310.000,00).

Da tale grave omissione è derivato, una volta interrottisi -fra l'altro, immediatamente- i pagamenti da parte di [REDACTED] s.r.l., l'irreparabile danno patrimoniale costituito

<sup>15</sup> Anche per la lacunosità -dovuta probabilmente al tempo e a tutte le vicende *medio tempore* intercorse- delle dichiarazioni al riguardo della convenuta al curatore fallimentare (cfr. doc. 2 att.: ove peraltro si evince che la [REDACTED] consegnò all'allora curatore fallimentare due lettere dell'avv. [REDACTED] nelle quali l'operazione era verosimilmente illustrata nei medesimi termini riferiti all'udienza dell'8/9/2015.



dall'avvalimento ad opera di [REDACTED] delle clausole risolutiva e penale portate dal combinato disposto delle clausole 20, 21 e 23 delle condizioni generali allegate al contratto LI 995192<sup>16</sup>: con il conseguente, definitivo incameramento del primo maxicanone e l'escussione della garanzia (per complessivi € 2.310.000,00) nonché, detratto l'importo di € 1.194.240,00 ricavato dalla vendita in autotutela del marchio<sup>17</sup>, l'insinuazione di [REDACTED] al passivo del fallimento di [REDACTED] s.r.l. in via chirografia per ulteriori € 574.514,93<sup>18</sup>.

Di tale danno la [REDACTED] che risulta essersi attivata mediante l'avv. [REDACTED] soltanto nei confronti di [REDACTED] e solo a distanza di sei mesi dalla risoluzione del contratto (mentre neppure è allegata una qualsivoglia reazione nei confronti di [REDACTED] / [REDACTED] s.r.l., da cui comunque nulla è stato mai recuperato), è certamente corresponsabile -per tutte le ragioni già evidenziate- in solido con l'amministratrice [REDACTED] s.r.l.; peraltro da nessuno chiamata in causa, e la cui eventuale quota interna di responsabilità non è quindi qui luogo a determinare.

F).2 Quanto invece alla censura relativa alla pretesa fiscale per il 2008, è appena il caso di rilevare che si trattò di accertamento induttivo di affari e redditi in realtà mai realizzati: proprio perché l'operazione [REDACTED] fu una pura perdita e non ne risultano altre né nell'anno né tantomeno successivamente.

Risulta inoltre documentalmente che la [REDACTED] aveva già consegnato ogni documento contabile sin dal 12/6/2012 all'avv. [REDACTED]<sup>19</sup>, onde non si vede in che modo avrebbe potuto cooperare con il curatore per contrastare l'atto erariale.

F).3 Per quanto infine riguarda l'addebito rivolto alla [REDACTED] di aver ingiustificatamente ommesso di chiedere il fallimento in proprio di [REDACTED] manca

<sup>16</sup> Cfr. doc. 9 att.

<sup>17</sup> Cfr. doc. 12 att.

<sup>18</sup> Cfr. doc. 17 att.

<sup>19</sup> Cfr. doc. 1 att., cit.: trattasi di uno dei commissari liquidatori della [REDACTED] S.p.A. ed ora (anche) della [REDACTED] s.r.l.



la stessa allegazione che ciò abbia causato alla società [REDACTED] aumento del passivo patrimoniale che una tempestiva messa in liquidazione avrebbe evitato; onde tale capo di domanda è rimasto insanabilmente generico.

F).4 All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha comunque ridotto il *quantum* del proprio *petitum* risarcitorio<sup>20</sup> alla somma di € 350.000,00; importo che, considerato l'assai maggior danno concausato dall'imprudente e negligente operato gestorio della [REDACTED], quest'ultima dovrà senz'altro esser condannata a pagare alla [REDACTED]; oltre, come da domanda e secondo il principio generale della retroattività degli effetti della sentenza dal giorno della domanda, agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 23/6/2014 al pagamento effettivo.

G. La convenuta dovrà infine rifondere alla [REDACTED] s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa le spese del giudizio, congruamente liquidabili -alla luce del minor importo domandato e riconosciuto- in complessivi € 17.693,00 (di cui € 1.493,00 per il CUIR e la marca di iscrizione a ruolo prenotati a debito), oltre su € 16.200,00 al rimborso delle spese generali in ragione del 15% nonché alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; importo che,

- preso atto della dichiarazione resa dal giudice delegato il 6/3/2014 in sede di autorizzazione all'azione ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002,
- della conseguente automatica ammissione del Fallimento (e ora della consecutiva liquidazione coatta) al patrocinio a spese dello Stato
- nonché del disposto dell'art. 133 del medesimo D.P.R.,

---

<sup>20</sup> Per le ragioni di mera convenienza esecutiva e fiscale esplicitate dalla difesa attorea alla pag. 2 della memoria conclusionale di replica.



dovrà essere dalla [REDACTED] pagato direttamente allo Stato.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED] s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (già in fallimento) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] con citazione notificata il 13 - 23/6/2014, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **accerta** la responsabilità di [REDACTED] per le violazioni ai propri doveri gestori indicate ai paragrafi B).2, B).4 a) e F).1 della parte motiva della presente sentenza;
2. **condanna** [REDACTED] risarcire alla [REDACTED] s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa il danno cagionato con gli illeciti di cui al capo 1. che precede, e per l'effetto a **pagare** all'attrice la somma di € **350.000,00**, oltre agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 23/6/2014 sino all'effettivo pagamento;
3. **condanna** infine [REDACTED] a rifondere alla [REDACTED] s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa le spese del processo, che **liquida** in € **17.693,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso delle spese generali in ragione del 15% nonché alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; e di cui **dispone** il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 marzo 2017

il giudice estensore

il Presidente





Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017  
RG n. 33899/2014

Guido Vannicelli

Elena Riva Crugnola

---

